

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Ill.Mo Presidente Commissione Giustizia
Camera dei Deputati della Repubblica

Ill.Mi componenti Commissione Giustizia
Camera dei Deputati della Repubblica

Ill.mo Presidente ed Ill.mi componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, desidera sottoporre alla Vostra attenzione la seguente questione la quale si palesa di assoluta importanza per la crescita professionale di numerosissimi giovani avvocati.

Premesso

- che in data 31.12.2012 è stata promulgata la legge n. 247, recante la “Nuova Disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013, Serie Generale, entrata in vigore il 2.2.2013;
- che l’art. 22 della predetta legge ha introdotto il **nuovo regime di iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori** prevedendo che l’iscrizione possa essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense da chi sia iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame di cui alla legge n. 1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente siano stati ammessi al corso organizzato presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura - istituito e disciplinato con regolamento dal CNF – e abbiano frequentato e superato l’esame finale;
- che la norma prevede, altresì, che possano chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa la quale ultima stabiliva che *“gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense”* e che per l’iscrizione in questo albo *“devono dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali”*;
- che il comma 4 del medesimo art. 22, ha, altresì, previsto un regime transitorio che – nella sua versione originale – consentiva l’iscrizione all’albo a tutti coloro che avrebbero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro **tre anni** dalla data di entrata in vigore della predetta legge (**02 febbraio 2013**);

- tale termine, tuttavia, è stato oggetto di successive proroghe e, precisamente, è stato prorogato una prima volta al 2 febbraio 2017 con D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 - c.d. Milleproroghe 2016; al 2 febbraio 2018 con l'art. 10, co. 2-ter, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 - c.d. Milleproroghe 2017, ed ancora differito al 2 febbraio 2019 dall'art. 1, co. 470, L. 27 dicembre 2017 n. 205 - c.d. Legge di Bilancio 2018, nonché, da ultimo, ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall'art. 1, comma 1139, lett. e), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - c.d. Legge di Bilancio 2019; pertanto, i successivi interventi normativi hanno prorogato la durata del regime transitorio di ben sette anni;

- che, alla luce delle sopra indicate proroghe, potranno iscriversi all'albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, con la disciplina previgente, i colleghi già iscritti all'albo avvocati dal 2.2.08 (con 12 anni maturati al 2.2.20);

Considerato che:

- l'art. 22 della suddetta legge, così come formulato, ha di fatto spazzato via la legittima aspettativa di migliaia di giovani professionisti di conseguire l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il regime previgente che prevedeva il requisito dei "dodici anni di anzianità";

- il Legislatore, modificando per ben quattro anni di seguito l'art. 22 comma 4, ha implicitamente ammesso l'iniquità del regime transitorio così come delineato al momento dell'emanazione della Legge Professionale, mentre dall'altro il Legislatore, intervenendo così frequentemente sul criterio prescelto, frutto di una legittima scelta politica, ha palesato la oggettiva difficoltà a superare le perplessità fin da subito evidenziate con le richieste di proroga;

- l'art. 22 comma 4 della Legge Professionale appare profondamente iniquo, poiché penalizza ingiustamente i diritti acquisiti da tutti i Colleghi iscritti all'albo antecedentemente alla data di entrata in vigore della nuova normativa; vale a dire, in questo momento, quelli iscritti tra l'anno 2008 e l'anno 2013 i quali pur avendo legittimamente maturato l'aspettativa di poter patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori sulla base dei dodici anni di anzianità, saranno, invece, costretti a rispettare rigidi criteri di accesso come anche sobbarcarsi gli oneri di un corso fuori sede, a discapito dei diritti dei professionisti anagraficamente più giovani;

- la norma, di fatto, entrando in vigore in maniera indiscriminata a far data dal febbraio 2013, di fatto si è posta come norma retroattiva, andando a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all'Albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole;

- in tal senso, al fine di evitare di gravare il Legislatore con la richiesta di ulteriori proroghe, si rende necessario intervenire con una norma che disponga definitivamente circa il criterio temporale da adottare per l'iscrizione all'Albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, anche per evitare disparità di trattamento tra i Professionisti in un ambito cruciale per lo svolgimento della Professione Forense;

- tale norma, inoltre, si pone in contrasto rispetto dello scopo della Legge Professionale la quale pur prevedendo al suo articolo 1 l'intenzione di favorire *"l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni..."*, con il regime transitorio di cui all'art. 22 persegue, di fatto, l'effetto opposto, restringendo immotivatamente ed in maniera iniqua l'accesso al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per quella fascia di Avvocati iscritti all'albo tra il 2008 e il 2013, e riducendo le possibilità professionali proprio per le nuove generazioni;
- la nuova norma, infatti, non annovera, tra i criteri dell'effettività professionale, il patrocinio di tutti gli appelli di competenza del Tribunale quale Giudice di secondo grado, spesso principale autorità giudiziaria innanzi alla quale si esercita la professione nei primi anni di iscrizione all'albo, non contemplando, altresì, tra i criteri dell'effettività professionale l'attività svolta *"per delega"* in sede di gravame dai tantissimi *"collaboratori di studio"* esistenti in Italia, troppo spesso, peraltro, Giovani Avvocati infratrentacinquenni;
- è perciò evidente l'iniquità legislativa perpetrata nei confronti dei Giovani Avvocati dall'art. 22 co. 4 legge n°247/2012 e dall'art. 4 comma 3 del Regolamento CNF n°1/2015.
- a parere della nostra associazione nulla osta all'adozione di una modifica normativa che preveda più semplicemente la possibilità di iscrizione all'albo per il Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, nel rispetto della normativa previgente, per tutti coloro i quali erano iscritti all'albo degli Avvocati al momento dell'entrata in vigore della vigente legge professionale;

Tanto premesso, l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, segnala l'opportunità e necessità di inserire (nuovamente) in uno dei prossimi provvedimenti legislativi che saranno oggetto di approvazione entro il 31 dicembre p.v. e/o comunque nel prossimo decreto c.d. milleproroghe, un emendamento avente ad oggetto la abrogazione del regime transitorio di cui all'art. 22 comma 4 della Legge Professionale, con applicazione del relativo regime solo a coloro i quali si sono iscritti all'Albo dopo l'entrata in vigore della nuova legge professionale o, in subordine, un emendamento contenente la previsione di un'ulteriore proroga del regime transitorio per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;

l'AIGA, pertanto,

PROPONE

1. di modificare l'art. 22 comma 3, secondo periodo della legge n. 247/2012 sostituendo *"possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa"* con *"maturando i requisiti previsti dalla"*

normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati”;

2. conseguentemente di abrogare il comma 4 dell'art 22 della legge 247/2012;

3. di abrogare l'art. 1, comma 1139, lett. e), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 il termine per l'iscrizione nel rispetto della previgente disciplina.

4. In subordine, si propone di modificare il comma 4 dell'art 22 della legge n. 247/2012 sostituendo “Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” con “Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, inserendo, cioè, in uno dei provvedimenti legislativi di prossima approvazione, la modifica della parola « sette » del comma 4 dell'art 22 della legge n. 247/2012 con « otto ».

Roma, 19 dicembre 2019

Il Presidente
Avv. Antonio De Angelis

